

PICCOLI COMUNI CRESCONO E RECUPERANO RISORSE CON LA FUSIONE

Per i piccoli comuni è più conveniente scegliere la via dell'accorpamento volontario mediante fusione, secondo il procedimento già previsto nel Testo unico sugli enti locali (dlgs n. 267/2000) piuttosto che farsi imporre dall'alto la costituzione dell'unione municipale prevista dalla manovra di Ferragosto. In entrambi i casi il risultato è una razionalizzazione della struttura organizzativa comunale. Tuttavia, i succitati processi, allo stato attuale alternativi per le autonomie locali, presentano talune differenze salienti. Mentre nel primo caso sono previsti una serie di incentivi economici, sia regionali sia statali da devolvere alle comunità locali e ai comuni scaturiti dal processo di fusione, nel secondo caso, non sono programmate alcune contribuzioni volte a superare la ritrosia e la contrarietà delle comunità locali d'origine. Al contrario, sono previsti strumenti coercitivi volti a valicare l'inerzia delle amministrazioni comunali. Un processo di fusione vero e proprio, di cui agli artt. 15 e 16 del Tuel, rimesso alla libera autonomia degli enti locali, e rispetto al quale sussiste una riserva di legge regionale, nonché un processo di semplificazione, di fatto un accorpamento, imposto dall'alto. Processo quest'ultimo previsto dall'art. 16 della manovra bis. Mentre il processo di fusione volontaria di cui al dlgs 12 agosto 2000, n. 267, sfocia nella creazione di un'unica entità pubblica territoriale, ovvero in un nuovo comune, il recente disposto normativo conduce più a un "ente locale di secondo livello", che fa salvi gli enti locali di origine, se pur ridimensionati nella loro compagine organizzativa. Tanto è vero che figura del sindaco permane quale unico organo di governo, mentre giunta e consiglio comunale sono soppressi.

LA FUSIONE VOLONTARIA DEI COMUNI DI CUI AGLI ARTT. 15 E 16 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.	L'UNIONE MUNICIPALE DI CUI ALL'ART. 16 DEL DL 13 AGOSTO 2011, N. 138
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 + Leggi regionali	DL 13 agosto 2011, n. 138
Si prescinde dalla dimensione demografica e territoriale dei Comuni	Riguarda i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti
Non sono previsti limiti demografici per i Comuni originati da un processo di fusione volontaria	La popolazione complessiva residente nel territorio dell'Unione municipale deve essere pari "almeno" a 5.000 abitanti, salvo diversa soglia demografica individuata con delibera della giunta regionale
Requisito della contiguità territoriale dei Comuni interessati dal processo di fusione volontaria	L'Unione municipale è costituita da Comuni contermini
Iniziativa rimessa ai Comuni interessati alla fusione, deliberata dai rispettivi organi consiliari	Processi di snellimento della struttura organizzativa comunale/accorpamento imposto dall'alto
Richiesta inoltrata alla giunta regionale Disegno di legge G.R. inoltrato al consiglio regionale "Riserva di legge regionale": legge regionale istitutiva del neo Comune originato dal processo di fusione	Procedimento di prima costituzione dell'Unione municipale disciplinato da "Regolamento governativo" da adottarsi entro 90 gg. Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011

autonomielocali srl unipersonale

La società di consulenza delle autonomie locali



volontaria	
Creazione di un unico ente pubblico territoriale	Entità locale di secondo livello
Statuto comunale del neo Comune	Statuto dell'Unione municipale
Un solo Sindaco, un solo Consiglio comunale ed un'unica Giunta comunale	Organi dell'Unione municipale: Assemblea municipale, presidente dell'Unione municipale e giunta municipale + Nei Comuni di origine il sindaco diventa il solo organo di governo. Giunta e consiglio comunale sono soppressi.
	Previsione di opportuni strumenti volti a superare l'inerzia delle amministrazioni comunali ineressate (es. Diffida ad adempiere; Nomina di commissario ad acta)
Previsione di contributi regionali + Contributi straordinari statali (per i dieci anni successivi alla fusione volontaria)	Assenza di contribuzioni o comunque forme di agevolazione (anche fiscale) per i Comuni interessati e per le rispettive comunità locali
Previsione di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi verso le comunità locali di origine o di alcune di esse	Esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni amministrative e servizi pubblici locali (fine della costituzione dell'Unione municipale)
Previsione facoltativa, rimessa allo Statuto del neo Comune, di "Municipi" nei territori delle Comunità di origine o di alcune di esse	Il Sindaco è l'unico organo di governo nei Comuni di origine
Previsione e disciplina degli "Organi municipali" (es. Prosindaco e Consultori), rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ente locale, nei territori di origine.	Il Sindaco è l'unico organo di governo nei Comuni di origine

Siamo a vostra disposizione per assistenza e valutazioni di convenienza.